

L'autoresponsabilità nella giurisprudenza penale italiana in materia di delitti colposi di evento

Salvatore Doveve,

Consigliere presso la IV Sezione penale della Corte suprema di Cassazione

1. Autoresponsabilità, principio di affidamento e causalità.

1.1. L'indagine volta ad accertare se la locuzione 'autoresponsabilità' risulti tra gli strumenti di lavoro del giudice penale italiano alle prese con imputazioni per fatti colposi di evento registra in primo luogo il limitatissimo uso del termine.

Una ricerca condotta tra le sentenze emesse dalla Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione – alla quale sono affidati i procedimenti per reati colposi – mette in evidenza un ristretto novero di pronunce nelle quali, trattando di delitti di lesioni personali o di omicidio colposi, vengono utilizzati il termine 'autoresponsabilità' o il sintagma 'principio di autoreponsabilità'.

Di essi non viene data una definizione, nonostante non sia disponibile una tradizione interpretativa che abbia reso patrimonio comune il loro significato penalistico.

1.2. Con riferimento ai reati colposi di evento la dottrina italiana fa parola di autoresponsabilità essenzialmente a riguardo del soggetto passivo del reato. Il tema che così viene evocato è quello del ruolo da riconoscere al comportamento colposo dello stesso soggetto passivo nell'ambito del giudizio di imputazione del reato all'agente/omittente. Ci si interroga se quel comportamento assuma rilevanza nel senso di escludere la responsabilità altrui e a quali condizioni¹.

Per contro, la giurisprudenza evoca l'autoresponsabilità collocandola in un più ampio contesto, comprensivo anche del rapporto tra più garanti, e connettendola al principio di affidamento.

Esemplare, al riguardo, sono le affermazioni formulate in un caso nel quale più medici in successione tra loro avevano stabilito una relazione terapeutica con il paziente; il primo sanitario invocava l'affidamento fatto

1 CIVELLO, *Autoresponsabilità* (voce), *Dig. disc. pen.*, Torino, 2016, 102 ss. (109 ss.).

nell'intervento osservante del garante che lo aveva succeduto. La Corte di cassazione in primo luogo sostiene che il principio di affidamento, *“nel caso di ripartizione degli obblighi tra più soggetti”*, implica *“che colui che si affida non possa essere automaticamente ritenuto responsabile delle autonome condotte del soggetto cui si è affidato; e ciò in base al principio di autoreponsabilità”*. Subito dopo circoscrive la rilevanza del principio sostenendo che *“nel caso in cui l'affidante ponga in essere una condotta causalmente rilevante la condotta colposa dell'affidato, anch'essa con efficacia causale nella determinazione dell'evento, non vale ad escludere la responsabilità del primo in base al principio dell'equivalenza delle cause e dell'efficacia non esclusiva della causa sopravvenuta”*. Di conseguenza, *“nel caso di successione nella posizione di garanzia.... colui.... al quale altri succeda, non si libera da eventuali responsabilità, riconducibili alla sua condotta – azione o omissione – facendo affidamento sull'adempimento del proprio dovere da parte del successore”²*.

Una simile impostazione sembra trovare origine nella sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione nell'ambito del procedimento seguito alla tragedia di Stava:

“Il principio dell'affidamento, secondo il quale ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività che di volta in volta viene in questione, e in virtù del quale ognuno deve evitare unicamente i pericoli scaturenti dalla propria condotta, significa, infatti, soltanto che, di regola, non si ha l'obbligo di impedire che realizzino comportamenti pericolosi terze persone altrettanto capaci di scelte responsabili ...”.

In questa stessa pronuncia si operano una serie di affermazioni che avranno grande influenza sulla giurisprudenza degli anni a seguire.

Si sostiene che non vi è luogo per una rilevanza del principio di affidamento quando *“colui che si affida sia in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte”*; si aggiunge che l'affidamento nell'intervento 'riparatore' dell'eventuale successore nella stessa posizione di garanzia, che elimini la violazione o ponga rimedio alla realizzata omissione, non ha legittimazione giuridica; si individua il punto di ricaduta sistematica di siffatte regole nella causalità, giacché si puntualizza che *“ove anche per l'omissione del successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto impedire, quell'evento avrà due antecedenti causali,*

2 Cass. Sez. 4, n. 25310 del 7/4/2004, Ardivino e altri.

*perché è da escludere.... che la seconda omissione sia fatto eccezionale sopravvenuto da solo sufficiente a produrre l'evento*³.

Le decisioni successive hanno stabilizzato la peculiare nozione di autoresponsabilità, l'associazione di questa al principio di affidamento, l'operatività di esso nella dimensione causale.

Così è possibile leggere che *"in tema di responsabilità per i reati colposi, vale il "principio di affidamento", che è coerente applicazione del principio di personalità della responsabilità penale, in forza del quale ciascuno risponde delle conseguenze della propria condotta, commissiva od omissiva, mentre non risponde, invece, dell'eventuale violazione delle regole cautelari da parte di terzi; e ciò in base al principio di autoresponsabilità, non esistendo un obbligo di carattere generale di impedire che terzi, responsabili delle loro scelte, realizzino condotte pericolose"*⁴. Ancora in recentissime pronunce vengono ripetuti pedissequamente i principi scanditi dalla sentenza del 1990⁵. Pertanto l'impostazione sin qui descritta può certamente dirsi tradizionale.

1.3. La più recente riflessione giurisprudenziale ha apportato una *variazione* a questa ricostruzione. Muovendosi nel perimetro della rammentata connessione stabilita tra autoresponsabilità, affidamento e dinamica causale, il problema eziologico viene reinterpretato alla luce della teoria del rischio: il fattore interruttivo non è più ritenuto caratterizzato dalla imprevedibilità, dalla eccezionalità, ma è tale perché innesca un rischio diverso da quello gestito dal soggetto al quale si vorrebbe attribuire l'evento. Quindi, il comportamento colposo di altro garante assumerà valore assorbente solo quando abbia generato un rischio eccentrico rispetto a quello inerente alla condotta altrui. Esplicitamente la nuova teorica si prefigge di limitare, separare le sfere di responsabilità, a fronte della eccessiva ed indiscriminata ampiezza dell'imputazione oggettiva generata dal condizionalismo causale; essa muove dal rilievo che il garante è il gestore di un rischio, puntualizzando che, a differenza del concetto di 'posizione di garanzia', la sua presenza si propone anche nei casi di causalità commissiva. La diversità dei rischi è quindi il criterio in grado di separare le sfere di responsabilità; un comportamento è "interruttivo" della sequenza causale non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al "rischio" che il garante è chiamato a governare⁶.

3 Cass. Sez. 4, n. 4793 del 6/12/1990 – dep. 1991, Bonetti ed altri.

4 Cass. Sez. 4, n. 37079 del 24/6/2008, Ansaloni.

5 Cass. Sez. 4, n. 692 del 14/11/2013 – dep. 2014, Russo e altro; Cass. Sez. 4, n. 50038 del 10/10/2017, De Fina e altri.

6 Cass. Sez. 4, n. 33329 del 5/5/2015, Sorrentino e altro; Cass. Sez. U. n. 38343 del 24/4/2014, Espenhahn.

2. Autoesposizione a pericolo del soggetto passivo, principio di affidamento e causalità

Chiamata ad occuparsi del ruolo da assegnare al comportamento colposo del soggetto passivo del reato la giurisprudenza non fa ricorso al concetto di autoresponsabilità; tuttavia richiama ancora una volta il principio di affidamento e la dinamica causale.

Esploriamo i principali ambiti che alimentano il formante giurisprudenziale.

La sicurezza del lavoro. L'orientamento assolutamente consolidato è nel senso della irrilevanza del comportamento imprudente del lavoratore, beneficiario della tutela apprestata dalla normativa prevenzionistica: il datore di lavoro è costituito garante anche rispetto a tali comportamenti. Si insegna che il datore di lavoro (o altro debitore di sicurezza) non può fare affidamento sul rispetto delle regole cautelari da parte del lavoratore; ché, anzi, la normativa prevenzionistica introietta l'imprudenza del lavoratore e ne fa carico al garante⁷. Si puntualizza che qualora l'evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall'area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia in quanto l'inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall'inerzia del datore di lavoro⁸.

Più in generale può dirsi che nel settore della sicurezza del lavoro, nel tempo presente, è incardinato l'insegnamento per il quale la condotta del lavoratore che innesca un rischio eccentrico rispetto all'area di rischio affi-

7 Paradigmatiche le affermazioni di Cass. Sez. 4, n. 18998 del 27/3/2009, Trussi e altro, per la quale il responsabile della sicurezza sul lavoro, che ha negligenzemente ommesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa. A tale direttiva si richiamano tuttora le pronunce della Corte: tra le molte, Sez. 4 n. 39125 del 24/5/2018, Calentini; Sez. 4 n. 51321 del 9/10/2018, Tantilli e altro.

8 Cass. Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017 – dep. 2018, Spina e altro.

data alla gestione del garante concreta un fattore interruttivo della relazione eziologica tra la condotta di questi e l'evento tipico⁹.

L'effetto di tale impostazione è che solo di rado si riconosce l'idoneità interruttiva del comportamento imprudente del lavoratore. Solitamente si tratta di casi nei quali l'operato del lavoratore non ha alcuna attinenza con i compiti assegnatigli; tuttavia non mancano (pochi) casi nei quali si riconosce l'imprevedibilità del comportamento del soggetto passivo, pur tenuto nell'assolvimento dei compiti assegnatigli¹⁰.

Circolazione stradale. Anche nell'ambito della responsabilità per lesioni o morti cagionate con violazione delle norme sulla circolazione stradale il tema dell'autoresponsabilità del soggetto passivo (per essersi volontariamente esposto al rischio) viene trattato attraverso il principio di affidamento.

Sino al 2009 la giurisprudenza prevalente era tendenzialmente incline a negare ogni rilevanza al comportamento pur non cautelare del soggetto passivo. Si affermava che, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attenano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente¹¹.

La prima decisione che ha riconosciuto schiettamente cittadinanza al principio di affidamento anche nell'ambito della circolazione stradale, come già accaduto per le attività sanitarie, ha chiamato il giudice di merito a *“valutare, ai fini della sussistenza della colpa, se, nelle condizioni date, l'agente dovesse e potesse concretamente prevedere le altrui condotte irregolari”*. Secondo tale insegnamento, il consociato può legittimamente fare affidamento sul-

9 Si afferma che la condotta colposa del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo non tanto perché imprevedibile, quanto, piuttosto, perché tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia: Cass. Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 – dep. 2017, Gerosa e altri.

10 Si veda ad esempio Cass. Sez. 4, n. 9200 del 3/12/2013 – dep. 2014, Cecchini.

11 Cass. Sez. 4, n. 4257 del 28/3/1996, Lado, che ha confermato l'affermazione di responsabilità in un caso in cui la ricorrente aveva dedotto che, giunta con l'auto in prossimità dell'incrocio a velocità moderata e, comunque, nei limiti della norma e della segnaletica, aveva confidato che l'autista del mezzo che sorraggiungeva arrestasse la sua corsa in ossequio all'obbligo di concedere la precedenza. Sulla scorta della medesima impostazione si è affermato che anche nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l'automobilista deve accertarsi della eventuale presenza, anche colpevole, di pedoni che si attardino nell'attraversamento.

l'altrui diligenza, salvo quando egli è gravato da un obbligo di controllo o sorveglianza nei confronti di terzi, o quando, in relazione a particolari contingenze concrete, sia possibile prevedere che altri non si atterrà alle regole cautelari che disciplinano la sua attività¹².

Almeno a far tempo da tale pronuncia si è consolidato l'orientamento per il quale *“Il principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità”*¹³. Si sostiene, quindi, che in base al principio di affidamento si è *“recuperata la nozione di prevedibilità ed evitabilità in concreto, e si è affermata così la necessità che il principio di affidamento non possa operare allorché vi sia la ragionevole prevedibilità della condotta del terzo o della vittima da parte del soggetto attivo”*¹⁴.

Buon campione della giurisprudenza in materia è la decisione che ha confermato il giudizio di responsabilità per lesioni del conducente di un ciclomotore che aveva investito un pedone mentre attraversava al di fuori delle strisce pedonali, in un tratto rettilineo ed in condizioni di piena visibilità, per la condotta di guida non idonea a prevenire la situazione di pericolo derivante dal comportamento scorretto del pedone, rischio tipico e ragionevolmente prevedibile della circolazione stradale¹⁵.

Quanto al riflesso sistematico, nonostante già nella sentenza n. 46741/2009 si puntualizzasse che il principio di affidamento svolge un *“ruolo nella conformazione del dovere di riconoscere l'altrui errore nell'ambito della definizione dell'agente modello ... opera qui già sul piano dell'imputazione oggettiva, quando contribuisce a definire sfere di competenza e di responsabi-*

12 Cass. Sez. 4, n. 46741 dell'8/10/2009, P.C. in *proc. Minunno*. Nel caso all'esame della Corte si trattava del reato ascritto al conducente di una autovettura che aveva avviato la manovra di svolta a sinistra necessaria ad accedere ad un'area di servizio che si trovava sul lato opposto della carreggiata, profittando del fatto che alcuni veicoli, tra cui in particolare un autoarticolato, che procedevano nell'opposto senso di marcia, si erano fermati per favorire la manovra. Nell'eseguire la svolta l'autovettura collideva con il ciclomotore della parte lesa, che aveva sorpassato scorrettamente sulla destra la colonna ferma di autoveicoli, omettendo inoltre di fermarsi o rallentare in prossimità dell'ingresso all'impianto di distribuzione di carburanti.

I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso della parte civile avverso l'assoluzione dell'imputato, convenendo con la Corte di Appello che il comportamento della parte lesa non fosse prevedibile.

13 Cass. Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013 – dep. 2014, P.M. in *proc. Saporito*.

14 Cass. Sez. 4, n. 5691 del 2/02/2016, Tettamanti; Cass. Sez. 4, n. 12260 del 9/1/2015, Moccia e altro.

15 Cass. Sez. 4, n. 27513 del 10/5/2017, Mulas.

lità”, la giurisprudenza ha continuato a far giocare tale principio nel campo della causalità.

E così si afferma che il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile¹⁶. Oggettiva impossibilità che sottintende l'assenza di un qualche profilo di colpa del conducente del veicolo investitore. “Solo in tal caso”, si afferma, “l'incidente può ricondursi, eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente da quella del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima”¹⁷.

Con riferimento all'ipotesi del passeggero che non indossi le cinture di sicurezza e che subisca lesioni in seguito ad un sinistro, viene sostenuto che il mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza non vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un'autovettura – che, violando ogni regola di prudenza e la specifica norma del rispetto dei limiti di velocità, abbia reso inevitabile l'impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima – e l'evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza¹⁸.

In un caso nel quale un automobilista si era fermato per aiutare il conducente di un autoarticolato a sbloccare il mezzo, che con manovra imperita questi aveva incastrato tra le barriere di un passaggio a livello ferroviario, e che aveva trovato la morte perché investito dal treno sopraggiunto mentre si trovava tra le barriere, la Corte di cassazione ha respinto il rilievo difensivo che rimarcava la volontaria esposizione a pericolo dell'automobi-

16 Cass. Sez. 4, n. 33207 del 2/7/2013, Corigliano.

17 Cass. Sez. 4, n. 49590 del 14/6/2018, Boccia. Merita di essere rilevato che nel caso di specie la Corte di cassazione ha mostrato di accedere alla tesi della imprevedibilità della condotta del pedone che “vestito con abbigliamento scuro e privo di indumenti riflettenti la luce, attraversava, in orario notturno di una serata invernale (...), uno svincolo stradale privo di illuminazione ove la segnaletica non prevedeva l'attraversamento pedonale. Veniva riscontrato nella vittima un tasso alcolemico elevato, ritenuto tale da neutralizzare la sua capacità di reazione di fronte ad una situazione di emergenza ...”.

18 Cass. Sez. 4, n. 25560 del 2/5/2017, Schiavone; così già Cass. Sez. 4, n. 42492 del 3/10/2012, Campailla.

lista¹⁹, rammentando che le disposizioni in materia di circolazione stradale disciplinanti il caso “*dimostrano che la misura della diligenza che si pretende nel campo della circolazione dei veicoli è massima, richiedendosi a ciascun utente, al fine di controbilanciare l'intrinseca pericolosità della specifica attività considerata, una condotta di guida di assoluta prudenza della quale fa parte anche l'obbligo di preoccuparsi delle possibili irregolarità di comportamento di terze persone. Da ciò conseguendo che il principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell'opposto principio secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti purché rientri nel limite della prevedibilità ... In questa prospettiva può affermarsi che l'utente della strada è responsabile della sicurezza della circolazione ed assume, pertanto, posizione di garanzia anche nei confronti di terze persone che vengono in contatto con lui, ogni qualvolta la sua condotta determini situazioni di pericolo eccedenti il normale rischio collegato alla circolazione stradale*”²⁰.

Attività sanitaria. Come si è accennato, l'ambito delle attività sanitarie è quello che ha visto per primo la giurisprudenza riconoscere un ruolo al principio di affidamento, quale criterio delimitatore delle sfere di competenza dei plurimi soggetti chiamati a garantire la salute del paziente. L'ambito tematico ove ha trovato maggior risalto è quello dell'attività in equipe, specie nei casi nei quali si registra il coinvolgimento di operatori muniti di differenti competenze specialistiche. In ragione del principio di affidamento si ammette che ciascun professionista è legittimato a concentrarsi sui compiti affidatigli, assumendo quindi rilievo giuridico la fiducia nell'appropriato comportamento degli altri specialisti. E se si è rimarcato che ciascun professionista, oltre ad agire con competenza e prudenza nell'ambito specificamente demandatogli, non può esimersi dal curare gli aspetti dell'atto medico che riguardano il comune coinvolgimento verso l'unico fine di cura del paziente, sicché deve considerare e valutare anche l'attività dei colleghi, si puntualizza che tale obbligo di controllo di attività poste in essere da specialisti di altre discipline si configura solo in presenza di errori evidenti e non settoriali, come tali rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista ordinario²¹.

Principi che risultano costantemente ribaditi. Così, si afferma che in tema di colpa professionale, qualora ricorra l'ipotesi di cooperazione multi-

19 Da rimarcare il fatto che per il ricorrente medesimo l'eventuale rilevanza della volontaria esposizione a pericolo della vittima si coglie sul piano causale, valendo quale fattore interruttivo, ai sensi dell'art. 41 cod. pen.

20 Cass. Sez. 4, n. 14145 del 20/02/2015, Gennari.

21 Principi espressi già da Cass. Sez. 4, n. 18548 del 24/1/2005, Miranda e altri.

disciplinare, ancorché non svolta contestualmente, ogni sanitario – compreso il personale paramedico – è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all'osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico, senza che possa invocarsi il principio di affidamento da parte dell'agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l'affermazione dell'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità²²; che in caso di condotte colpose indipendenti non può invocare il principio di affidamento l'agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l'affermazione dell'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità e imprevedibilità²³; che l'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, in quanto tali rilevabili con l'ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio²⁴.

Anche in questo settore la ricostruzione che ha preso il sopravvento è quella che guarda all'incidenza causale del comportamento colposo dell'ulteriore garante, ormai nella versione aggiornata alla teoria del rischio; e così viene ripetuto l'insegnamento per il quale *“è configurabile l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta”*²⁵.

Quanto al comportamento non cautelare del paziente che abbia influito sul verificarsi dell'evento lesivo in suo danno, nei pochi casi venuti all'at-

22 Cass. Sez. 4, n. 30991 del 6/2/2015, Pioppo e altro.

23 Cass. Sez. 4, n. 50038 del 10/10/2017, De Fina e altri, già citata.

24 Cass. Sez. 4, n. 53315 del 18/10/2016, Paita e altri.

25 Cass. Sez. 4, n. 3312 del 2/12/2016 – dep. 2017, Zarcone. Nella fattispecie la S.C. ha escluso il nesso causale tra l'omessa segnalazione – da parte dell'anestesista che aveva effettuato la visita propedeutica ad un intervento di rinoplastica – di alcuni indici di difficoltà di intubazione del paziente ed il successivo decesso dello stesso per edema indotto della laringe con conseguente arresto cardiaco causato da ipossia, avendo attribuito portata interruttiva del nesso causale alla condotta omissiva e negligente di altro anestesista, subentrato al collega, che – dopo aver effettuato la visita anestesiologicala – aveva autonomamente scelto la procedura da adottare, aveva eseguito le manovre di intubazione del paziente ed era intervenuto al momento della crisi respiratoria.

tenzione del giudice di legittimità, questi ha ribadito il consueto schema interpretativo. Con riferimento al comportamento colposo di un sanitario che, visitato un paziente aveva disposto la sospensione di una terapia in atto, gli aveva prescritto contestualmente di recarsi immediatamente al pronto soccorso per effettuare indispensabili accertamenti diagnostici, il S.C. ha ritenuto che fosse stato interrotto il nesso causale rispetto all'evento morte del paziente, per il fatto di non essersi quest'ultimo recato di sua volontà al pronto soccorso²⁶.

È interessante osservare che ad avviso della Corte, il medico di base aveva adempiuto ai suoi obblighi, disponendo la sospensione temporanea e contingente dei farmaci e dando indicazione della necessità dell'intervento di uno specialista e di esami più mirati; mentre esulava dai suoi doveri la effettiva verifica di quanto prescritto nei confronti di un ammalato capace di intendere e di volere e (anche) di parenti in grado di intervenire a supporto.

Attività sportive pericolose. Anche la giurisprudenza in tema di attività sportive che espongono il praticante a rilevanti rischi alla persona è incline a negare rilievo all'autoesposizione ad essi, attribuendo grande ampiezza agli obblighi gravanti sul garante di volta in volta individuato.

Nel settore delle gare automobilistiche (ad esempio i rally) le poche decisioni sono attestate sul principio secondo il quale si tratta di attività sportiva pericolosa nella quale se è vero che le regole cautelari non sono ispirate alla comune prudenza è parimenti vero che ciò attiene a quelle che riguardano lo sportivo, mentre l'organizzatore della gara è tenuto a porre in essere tutte le cautele possibili onde evitare incidenti di gara²⁷. Il principio così espresso conduce a negare rilevanza all'autoesposizione a pericolo del soggetto passivo; per quanto non venga apertamente scritto, la soluzione sembra riposi sulla rinvenuta distinzione tra pericoli intrinseci all'attività, ai quali lo sportivo si espone consapevolmente, e pericoli connessi al contesto, da altri governato, entro il quale si svolge quella attività.

Affrontando il caso di una allieva paracadutista che era deceduta per annegamento nel lago nel quale era atterrata dopo il lancio, il S.C. ha dapprima sostenuto che nelle attività pericolose, nelle quali esiste un margine di rischio ineliminabile, la persona alla quale è attribuita una posizione di garanzia nello svolgimento delle attività medesime ha un obbligo, di maggiore e non minore intensità, di ridurre il margine di rischio nei limiti più ri-

26 Cass. Sez. 4, n. 10626 del 19/2/2013, P.C. in *proc. Morgando*.

27 Cass. Sez. 4, n. 35326 del 3/7/2008, Zecchino; similmente Cass. Sez. 4, n. 27304 del 21/3/2017, Tognarini.

stretti che le conoscenze scientifiche, le nozioni di comune esperienza e le disponibilità di materiali utilizzabili consentono. Quindi, calando tale premessa nello specifico dell'attività di aviolancio, la Corte ha affermato che non potrà certamente essere addebitato a chi la organizza il fatto che un paracadutista adeguatamente addestrato subisca un evento dannoso al momento dell'atterraggio per una sua erronea manovra o durante la caduta per eventi (per es. atmosferici) imprevedibili. Per contro, è certamente obbligo del garante prevenire gli eventi dannosi che possano derivare da una mancata verifica della sicurezza dei luoghi individuati per il lancio e dall'insufficiente addestramento degli allievi, in quanto circostanze aventi caratteristiche tali da aumentare il rischio già insito nell'attività svolta. Nel prendere in considerazione la condotta colposa della vittima (nella specie presentatasi al lancio con una preparazione inadeguata), la Corte ha rimarcato che la colpa degli organizzatori delle attività aviolancistiche avente carattere sportivo non è esclusa da quella degli aderenti all'attività sportiva, sui quali certamente vige un obbligo di autogaranzia, che non assurge però a causa sufficiente a procurare l'evento ex art. 41, comma 2, cod. pen., quando l'evento sia comunque riconducibile alla violazione degli obblighi di sicurezza gravanti sui titolari della posizione di garanzia. Il S.C. ha poi coordinato i principi posti con quello di affidamento, ribadendo la tralattiva affermazione secondo la quale questo non è invocabile da parte dell'agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l'affermazione dell'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità²⁸.

Piuttosto nota, anche al di fuori della cerchia dei giuristi, è la decisione assunta in un procedimento che aveva preso origine dalle gravi lesioni patite da un atleta della Nazionale italiana di taekwondo nel corso di una seduta di allenamento, alla quale egli aveva partecipato sotto la guida dell'allenatore tecnico e senza indossare il caschetto di protezione. La Corte ha affermato che l'attività sportiva del "taekwondo" non è assimilabile alle discipline qualificabili come "sport estremi" ovvero all'automobilismo od al motociclismo od all'alpinismo ma è comunque attività pericolosa, in ragione dei coesenziali rischi per l'incolumità fisica degli atleti, dalla stessa derivanti; e che la posizione di garanzia di cui l'allenatore è investito implica il dovere di porre in atto quanto è possibile per impedire il verificarsi di eventi lesivi per coloro che praticano detto sport, anche se si tratta di caute-

28 Cass. Sez. 4, n. 35263 del 14/7/2016, Tomasi e altri.

le non espressamente contemplate dal regolamento federale; nello specifico, poiché la tipologia dell'allenamento in atto prevedeva un violento contatto fisico fra gli atleti (sia pure di minore intensità rispetto al combattimento vero e proprio) e pertanto riproduceva sostanzialmente lo stesso dinamismo che contraddistingue la gara, ricorreva la necessità di adottare le misure precauzionali previste per questa²⁹.

Significative anche le affermazioni leggibili in una sentenza che si è occupata dell'attività di immersione subacquea. Un gruppo di sub si era immerso in una grotta nonostante la forte risacca; proprio a ragione di questa tre di essi si erano fermati all'ingresso della grotta; altri due, preceduti dalla guida del gruppo (poi tratta a giudizio), si erano introdotti nella grotta ove, presi dal panico, erano annegati.

Secondo la Corte il ruolo di guida comportava la titolarità di una posizione di garanzia verso coloro che gli si erano affidati e ciò imponeva di evitare l'ingresso nella grotta e anche eventualmente di impedirlo a chi tra gli escursionisti avesse preso una contraria e rischiosa decisione³⁰.

Ingresso volontario non autorizzato in luoghi pericolosi. La Corte di cassazione si è occupata di alcuni casi nei quali la vittima aveva fatto ingresso *invito domino* in luoghi pericolosi.

In una decisione è stata scrutinata la condotta del lavoratore che era precipitato nel vano destinato ad alloggiare l'ascensore di un edificio in costruzione, dopo essersi introdotto abusivamente nel cantiere fuori dell'orario di lavoro, aver rimosso la rudimentale staccionata predisposta nell'attesa di un presidio più adeguato; nell'occasione è stato affermato il principio che non può aversi responsabilità colposa datoriale quando il comportamento della vittima sia consistito nella consapevole violazione delle cautele disposte allo specifico scopo di prevenire la presenza di persone in un'area tipicamente ed inevitabilmente pericolosa, introducendosi arbitrariamente nel fondo; la ragione di ciò è stata colta nella interruzione del nesso causale tra l'evento ed ogni violazione di prescrizioni antinfortunistiche eventualmente riferibile all'interessato quale datore di lavoro. Per la Corte, la violazione delle disposizioni imposte dal direttore del cantiere era stata consapevole e volontaria ancorché non mirata alla produzione dell'evento ed ha concretizzato un fattore di per sè idoneo ed efficiente alla produzione dell'evento³¹.

29 Cass. Sez. 4, n. 31743 del 14/2/2014, Pezzolla.

30 Cass. Sez. 4, n. 27964 del 6/3/2014, Giobbi.

31 Cass. Sez. 4, n. 44206 del 25/9/2001, Intrevado.

In altra vicenda era stato accertato che il proprietario dell'area nella quale era esistente una fonte di pericolo l'aveva delimitata adeguatamente, sicché l'introduzione in essa del soggetto che vi aveva trovato la morte, di notte in una zona privata provvista di recinzione e di cartelli di divieto, era stata reputata eccezionale ed imprevedibile, sì da configurare causa idonea ad interrompere il nesso di causalità³².

Si tratta di decisioni che, come altre ad esse seguite, si muovono nell'alveo della tradizione giurisprudenziale che riconosce l'esclusione della causalità penale per effetto di un fattore sopravveniente che sia eccezionale, atipico, anomalo, abnorme, imprevedibile, secondo un lessico vario ma non esprimente concetti diversi da quelli che si rifanno, sul piano teorico, alla concezione della c.d. causalità umana.

Per completare la ricognizione del pensiero della giurisprudenza in tema di autoesposizione a pericolo vale citare un'ulteriore pronuncia. Il caso riguardava un minore che si era introdotto in un cantiere passando, non senza particolare abilità, attraverso un varco lasciato aperto nella recinzione. Il giudice di legittimità ha affermato che l'ingresso abusivo dell'estraneo nell'area di cantiere assume rilevanza non tanto in ragione del carattere clandestino dell'ingresso quanto perché quell'abusività segnala la volontaria esposizione a pericolo della vittima. Ne deriva che la condotta di chi si introduca volontariamente, invito domino, nel luogo di lavoro appartiene alla più ampia classe delle condotte di esposizione volontaria a pericolo. Per poter parlare di "volontaria esposizione a pericolo" è necessario che il soggetto sia pienamente consapevole della esistenza e della natura del pericolo; diversamente non sarebbe concepibile una volontarietà del comportamento. Fatte queste precisazioni la Corte ha concluso che in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, il soggetto beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all'organizzazione dei lavori, sicché dell'infortunio che sia occorso all'"extraneus" risponde il garante della sicurezza, sempre che l'infortunio rientri nell'area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo³³.

3. Prime osservazioni

La pur breve rassegna già permette di svolgere alcune considerazioni.

32 Cass. Sez. 4, n. 11311 del 7/5/1985, Bernardi.

33 Cass. Sez. 4, n. 43168 del 17/6/2014, Cinque.

Nei primi approcci all'autoresponsabilità nel contesto dei reati colposi di evento la giurisprudenza italiana ne ha individuato l'ipotetico spazio operativo in principal modo nell'ambito problematico della successione dei garanti. In tale uso il concetto di autoresponsabilità è risultato essere null'altro che una perifrasi del principio per il quale la responsabilità penale è personale. Una perifrasi priva di reale utilità euristica, perché muta a riguardo del modo in cui l'autoresponsabilità articola le componenti essenziali del giudizio di responsabilità. Ed in effetti, la *ratio decidendi*, nelle pronunce che si ispirano a tale concezione, è sostanzialmente altra, ovvero la indivisibilità del dovere (di diligenza e/o di impedimento dell'evento). Nella sentenza che qui si è indicata come capofila si poneva esplicitamente la questione nei termini della indivisibilità dell'obbligo di diligenza: "*Nel caso che più siano i titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo ...*". Una simile sottolineatura sarebbe stata già sufficiente a fondare la giuridica irrilevanza dell'aspettativa eventualmente nutrita dall'obbligato che altri, a lui succedenti, adempissero quell'obbligo in sua vece.

Parlare di affidamento in questo contesto non sembra di per sé erroneo. Se il principio contribuisce a definire l'ampiezza dell'obbligo di diligenza, questa funzione si estrinseca almeno lungo due direttrici, quella dei co-garanti e quella del soggetto passivo. E tuttavia l'aver assunto una prospettiva soggettivistica, ponendo il tema considerando la fiducia del garante inadempiente nell'intervento riparatore del successivo obbligato o nella prudente condotta del soggetto passivo, piuttosto che dal punto di vista oggettivo della pretesa ordinamentale, ha quale effetto una sorta di corto circuito sistematico, con esiti di pratica devitalizzazione del principio di affidamento.

Apporre la condizione per la quale il garante che invoca l'affidamento non deve essere in colpa lascia intendere che il principio non viene considerato come operante sul piano della conformazione dell'obbligo cautelare. Ed infatti lo si alloca nella cornice della causalità; senza tuttavia chiarire il percorso logico e giuridico che permette la connessione.

Non sembra azzardato ritenere che in tal modo si riduce il tutto ad un espediente retorico, perché mai si nega cittadinanza al principio di affidamento ma mai si afferma che esso può far venir meno il nesso causale. Stante la incompatibilità che viene stabilita tra colpa e affidamento (che però non si avrebbe ragione di invocare se non si fosse in colpa) e tra affidamento e causalità, non si comprende neppure quale collocazione teorica venga attribuita al principio di affidamento; mentre ben si comprende perché esso sia affermato in tesi e mai riconosciuto in pratica.

Sicché l'evocazione del tema dell'affidamento, nelle sentenze che perpetuano l'orientamento tradizionale, è sostanzialmente pletorica; ed anzi dannosa, perché la relazione stabilita tra affidamento e causalità avvia la riflessione giurisprudenziale su un terreno arido, nel quale la pianta dell'affidamento quale fattore di selezione della responsabilità penale non metterà mai radici; e quando si produrranno radi frutti, essi saranno piuttosto i frutti di un giudizio di causalità finalmente risoltosi per l'imprevedibilità o la eccentricità del comportamento colposo del successivo garante (o del soggetto passivo del reato); connotati in grado di incidere sul piano eziologico a prescindere dall'affidamento.

4. Segnali di un pensiero in evoluzione

Tralascero ulteriori considerazioni in merito alle decisioni che si occupano della posizione dei diversi garanti che si trovino ad agire in connessione diacronica o sincrona tra loro; le direttrici lungo cui si muovono sono state indicate.

Con specifico riferimento al soggetto passivo del reato mi sembra si debba registrare un certo disagio della giurisprudenza più recente per soluzioni incapaci di dare concretamente rilievo al comportamento di quello, pur se incidente sulla verifica dell'evento tipico.

Un chiaro segnale si coglie proprio nel settore sin qui maggiormente improntato alla 'sterilizzazione' del comportamento del soggetto passivo, ovvero la sicurezza del lavoro.

In alcune recenti decisioni si è affermato che *"il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto passando da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori"*³⁴.

In concreto ciò non si è ancora tradotto in una rivisitazione degli usuali strumenti di analisi. Anzi, da un verso si teorizza un'evoluzione del sistema prevenzionistico che alla luce del d.lgs. n. 81/2008 si fatica a cogliere³⁵ e che nelle parole della Corte rimane inesplorata nelle implicazioni; dall'al-

34 Cass. Sez. 4, n. 8883 del 10/2/2016, Santini e altro.

35 L'affermazione della Corte fa perno sull'art. 20 d.lgs. n. 81/2008, che pone a carico dei lavoratori l'obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, nonché più specifici doveri, prevedendo per

tro non si è colta l'occasione per impostare su più aggiornate basi la soluzione rinvenuta: si è affermato che *“il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore”*. È il caso di rilevare che l'assenza di violazioni riferibili al datore di lavoro dovrebbe essere di per sé sufficiente ad escluderne la responsabilità, rendendo superflua la verifica del nesso eziologico.

Tuttavia la puntualizzazione di un più nitido modello 'collaborativo' ha il valore di attestazione dell'avvertita esigenza di ri-descrivere le condizioni dell'attribuzione di responsabilità al garante dell'evento verificatosi in presenza di fatto colposo del soggetto passivo del reato.

Per certi versi emblematica di questa fase, che direi di transizione, è la sentenza con la quale ci si è occupati del caso di un appassionato di volo che, pur inesperto, si era posto al comando di un deltaplano, sul quale era salito anche il proprietario dell'ala del velivolo. Poco dopo il decollo il velivolo era caduto al suolo ed il pilota era morto. Al passeggero, quale proprietario, era stato ascritto di averne cagionato la morte. Escluso in primo grado che questi avesse fatto da istruttore (pur non essendolo) e che il volo fosse stato di istruzione, in secondo grado era stato escluso anche che il passeggero avesse dovuto impedire all'altro di prendere il comando, in quanto proprietario del velivolo, e ciò sulla scorta dell'avvenuto accertamento di una situazione di compossesso del mezzo, a disposizione di un gruppo di appassionati, del quale i due malcapitati facevano parte. Proprio

la violazione di taluni di essi anche sanzioni penali. Previsioni che però, sia pure in termini non pedissequi, erano già contenute nel d.p.r. n. 547/55, il cui art. 5 disponeva che *“I lavoratori devono: a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva; b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro; c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli; d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione; e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone”*. Anche in questo caso erano previste sanzioni penali per la violazione di taluni di siffatti doveri.

perché chi lo invoca è necessariamente in colpa (altrimenti quale necessità ne avrebbe?). A fronte del ricorso della parte civile, la Corte di cassazione ha ribadito che in capo all'imputato non era identificabile una posizione di garanzia. Le ragioni di questa esclusione sono state variamente individuate: non si deve guardare al mero dato formale della proprietà dell'ala perché si era determinata una situazione di compossesso, che aveva assicurato a ciascun componente del gruppo la libertà di servirsi del velivolo senza l'autorizzazione del proprietario; assume rilievo l'autoesposizione a pericolo fatta consapevolmente dalla vittima; nella situazione concreta, stante la non agevole raggiungibilità dei comandi da parte del passeggero, non vi era stato affidamento del pilota nell'intervento del più esperto passeggero³⁶.

Ho scritto di una sentenza emblematica perché da un canto essa esprime l'intento di dare rilievo all'operato della vittima; dall'altro recluta una pluralità di causali tecniche, quasi che non ve ne fosse una sufficiente a giustificare il risultato, proprio mentre la Corte sembra escludere la esistenza di una posizione di garanzia in capo al passeggero del velivolo.

La medesima 'fluidità' del sostrato teorico si registra, a mio avviso, in una decisione concernente l'attività sciistica. Nell'occasione si puntualizzò che in capo al gestore di impianti di risalita è posto un obbligo di garanzia che non concerne soltanto l'assicurazione dello svolgimento in modo cautelare del trasporto a valle ma l'intera attività dell'utente; di qui l'obbligo a rendere sicure le piste battute. Ma tale obbligo, si aggiunse, riguarda i cd. *pericoli atipici*, cioè quelli non connaturati a quel quid di pericolosità insita nell'attività; rispetto a questi ultimi, l'autoesposizione a pericolo da parte dello sciatore esclude l'obbligo di garanzia. Restano non affidati all'esercente anche i cd. *pericoli esterni*, ovvero i pericoli fisicamente esterni alle piste, cui si può andare incontro in caso di uscita dalla pista; ma con l'importante eccezione di quelli ai quali è altamente probabile che si vada incontro per situazioni naturali che rendono invisibile l'uscita di pista.

La decisione formula affermazioni condivisibili ma non chiarisce il quadro giuridico di riferimento. In ragione di quale criterio i pericoli tipici restano a carico di chi vi si espone volontariamente? Perché i pericoli esterni sono riconducibili al gestore se è altamente prevedibile che l'utente venga a contatto con essi?

Ciò nonostante, in sia pur poche decisioni l'analisi giurisprudenziale riesce a cogliere nella dimensione composita dell'obbligo di diligenza (come sfera di competenza del gestore del rischio) e della regola cautelare l'area concettuale e giuridica entro la quale l'autoesposizione a pericolo del

36 Cass. Sez. 4, n. 34975 del 29/1/2016, P.C. in proc. Biz.

soggetto passivo può giocare il proprio ruolo. Esplicitamente si afferma, in talune di esse, che costituisce un errore attribuire all'obbligo di impedire l'evento una dimensione astratta ed irrealistica, come se esso avesse una estensione illimitata. In realtà *“l'ordinamento ha da tempo individuato figure e principi che tendono a definire le sfere di responsabilità gestorie, così limitando il possibile ambito della connessa penale responsabilità di ciascun agente: si pensi ai principi di autoresponsabilità, di affidamento, di gerarchia”*. Sicchè non deve compiersi l'errore di ritenere la responsabilità penale perché titolari di una posizione di garanzia, senza che venga accertata la violazione di una specifica regola cautelare che avrebbe agito su un evento prevedibile ed evitabile³⁷.

5. Osservazioni conclusive

Appare quindi azzardato, allo stato, parlare di orientamenti che abbiano superato le coordinate che a partire dagli anni novanta del secolo scorso hanno indirizzato la gran parte delle decisioni della Quarta Sezione.

Tuttavia la presenza di semi qui e là sparsi e i chiari segnali della ricerca di più avanzati approdi ricostruttivi invitano a domandarsi quali potranno essere le linee di un possibile sviluppo della attuale giurisprudenza.

Comincerei con il considerare proprio l'insegnamento impartito dalla decisione per ultimo citata.

Come credo emerga dalla ricognizione qui proposta, uno dei principali ostacoli ad una corretta considerazione del ruolo che svolge l'autoresponsabilità, intesa come corredo dell'autoesposizione del soggetto passivo, è il contenuto indefinito e fagocitante dell'obbligo di garanzia. Il quale si traduce nell'obbligo di fare tutto ciò che può avere un effetto (anche solo indirettamente) impeditivo dell'evento tipico, pur se si tratta di un *facere* possibile in natura ma non imposto giuridicamente. Ad una simile concezione va contrapponendosi una ricostruzione giurisprudenziale incline a ritagliare il contorno della posizione gestoria con precisione chirurgica e a riempirne l'area secondo la logica dei pieni e dei vuoti. Da un canto si rimarca che l'obbligo di diligenza (che definisce la sfera di competenza) viene contenutisticamente definito dalle regole cautelari che indicano le (sole) modalità doverose; dall'altro si richiama l'attenzione sul fatto che l'autoesposizione a pericolo del soggetto passivo può incidere proprio sulla conformazione della pretesa che l'ordinamento rivolge al garante. Da queste premes-

37 Cass. Sez. 4, n. 42496 del 23/9/2009, Tonti.

se si dovrebbe muovere per rimeditare la *liaison* tradizionalmente stabilita tra principio di affidamento e dinamica causale.

Queste ed altre indicazioni potranno servire da direttrici ad una riflessione giurisprudenziale in grado di restituire esiti decisori più articolati.

Si tratta di un percorso la cui difficoltà non può sfuggire ad alcuno, sia per la complessità degli strumenti teorici con i quali ci si confronta, sia per le variazioni e le regolazioni che ciascun settore della responsabilità colposa richiede.

